

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002100	08/11/2022

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del Sud Est Barese - Monopoli – Fasano”. Presa d’atto della definizione delle riserve 5-6-7 iscritte nel registro di contabilità al SAL 27 per lavori a tutto il 11.07.2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003345 DEL 04/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 07/11/2022 15:54 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 07/11/2022 16:23 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 08/11/2022 14:38 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 08/11/2022 13:34 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/11/2022 14:38



Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del Sud Est Barese - Monopoli – Fasano”. Presa d’atto della definizione delle riserve 5-6-7 iscritte nel registro di contabilità al SAL 27 per lavori a tutto il 11.07.2022.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- In data 07.09.2018 veniva stipulato il contratto d’appalto n. rep. 403/2018 tra la stazione appaltante e il R.T.I. costituito da Astaldi S.p.A. (Capogruppo/Mandante) e Guastamacchia S.p.A. (Mandataria) per i lavori di “Costruzione del Nuovo Ospedale del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano)” in località Monopoli;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 23 del 11.01.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto della variazione delle quote di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese delle suddette società, giusto atto notarile registrato a Bari in data 30.10.2020, al n. ro 39642 vol. 1T avente ad oggetto “Atto modificativo del raggruppamento temporaneo d’imprese e mandato collettivo speciale con rappresentanza”, a rogito del Notaio Francesco Campi, in Bari, repertorio n.ro 38069 – Raccolta 19572, per effetto del quale le quote di partecipazione al R.T.I. venivano determinate come segue:
 - a) Astaldi S.p.A. 99,99% (novantanove virgola novantanove per cento)
 - b) Guastamacchia S.p.A. 0,01% (zero virgola uno per cento)
- Con atto sottoscritto prot. n. 21395/1 del 15.02.2021 si modificava il Titolo V dell’art. 27 commi 2, 4, e 5 del contratto n. rep. 403 del 07.09.2018;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 313 del 26.02.2021, e per le motivazioni in essa contenute, si prendeva atto della volontà della Società Guastamacchia S.p.A., quale impresa mandante, di recedere dal predetto raggruppamento di imprese, costituitosi con atto pubblico a rogito del notaio Francesco Campi di Ruvo di Puglia (BA) in data 29 marzo 2018, Rep. 34543, Racc. 17039, registrato a Bari il 04 aprile 2018 al N. 10664/IT, ai sensi dell'art. 48 comma 19 del D.Lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii. e si dava atto della prosecuzione del rapporto contrattuale con la Astaldi S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n. 65 P. IVA 00880281001, in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis ai fini della partecipazione alla gara.
- Con la Delibera del Direttore Generale n. 1679 del 27.09.2017 veniva approvato il bando ed il disciplinare di gara nei quali si manifestava chiaramente la volontà della Stazione appaltante di dare corso ai lavori aggiuntivi per un importo di € 4.851.986,31 incluso oneri della sicurezza oltre IVA;
- Con l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto e del disciplinare d'appalto, la Stazione appaltante, al titolo VII-Disposizioni per l'esecuzione e all'art. 34 Variazione dei Lavori, fissava la portata e la natura delle modiche, riservandosi la facoltà di dare corso all'affidamento dei lavori aggiuntivi opzionali ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.. per un importo complessivo di cui € 4.808.246,53 per lavori soggetti al ribasso unico offerto in sede di gara, € 43.739,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- Con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. di Bari n. 831 del 14.05.2021 si è autorizzata l'esecuzione dei lavori aggiuntivi opzionali, indicati nel contratto d'appalto e capitolato speciale d'appalto al titolo VII-Disposizioni per l'esecuzione e all'art. 34 - Variazione dei Lavori, ai sensi

dell'art.106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.. per un importo complessivo di € 3.315.039,99, al netto del ribasso unico offerto in sede di gara del 26,05%, oltre € 42.193,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, in favore della società Astaldi S.p.A. con sede in Roma alla via G. Bona, 65 P. IVA 00880281001;

- Con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Bari n. 1594 del 16.09.2021 si prendeva atto: A. della scissione parziale proporzionale di Astaldi S.p.A. in Webuild S.p.A a partire dal 01.08.2021, per effetto della quale Webuild S.p.A subentra in tutte le attività ed i rapporti giuridici di Astaldi S.p.A., fermo restando gli effetti del concordato preventivo;
B. dell'atto notarile registrato ad Albano Laziale in data 26.07.2021 n.15081 serie 1/T, repertorio 17924, raccolta 11918, con il quale la Società Astaldi S.p.A. conferiva alla Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in Italia tra le quali rientra il contratto relativo ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese — Monopoli- Fasano" di cui al contratto sottoscritto in data 07.09.2018 repertorio n.ro 403;
- Con la suindicata Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Bari si autorizzava il subentro della Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65 nella posizione di nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., subordinato alla verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il 14.10.2021 si stipulava l'atto di appendice al contratto n. rep 403/2018 del 07.09.2018 con cui si sottoscriveva il subentro della Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Astaldi S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n. 65 P. IVA 00880281001 nel contratto innanzi citato;

Considerato che:

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha reso obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino al 31 dicembre 2021 presso ogni stazione appaltante;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 2048 del 16.11.2021 si prendeva atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico nonché del "riconoscimento della natura di Lodo Contrattuale, espressamente e concordemente dichiarato dalla parte, alle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico (ai sensi dell'art. 6, c.3 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)";

Dato atto che:

- Con nota prot. 134417/2021 del 27.10.2021, il Responsabile Unico del Procedimento, sentita la controparte, sottoponeva alla valutazione del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico i quesiti da 1 a 4, al fine di individuare la soluzione più consona per la celere risoluzione delle controversie insorte durante la fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 152 del 04.02.2022, si prendeva atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico nn.1-6 ex art. 6 DL n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, relativo ai quesiti 1-2- per circostanze e fatti riferiti al SAL 16, per lavori eseguiti a tutto il 11.08.2021;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 555 del 29.03.2022, si prendeva atto della determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 8-13 ex art. 6 DL n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, relativo ai quesiti 3-4, per circostanze e fatti riferiti al SAL 16, per lavori eseguiti a tutto il 11.08.2021;

Rilevato che:

- In recepimento dei contenuti della determinazione 1-6 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico per circostanze e fatti riferiti al SAL 16 e per lavori a tutto il 11.08.2022, le parti sottoscrivevano apposito

atto aggiuntivo recante il nuovo termine contrattuale congiuntamente al nuovo cronoprogramma dei lavori a finire da parte dell'appaltatore;

- In recepimento dei contenuti della determinazione 8-13 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico per circostanze e fatti riferiti al SAL 16 e per lavori a tutto il 11.08.2022, le parti sottoscrivevano apposito atto aggiuntivo riferito al riconoscimento della riserva n.5, n.6 e n.7 di cui al quesito 3 e 4;

Preso atto che la Società Partecipazioni Italia S.p.A., con nota prot. PI/00239/FV/ar del 27.06.2022, acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica al prot. n.ro 84425/2022 del 28.06.2022, comunicava la volontà di sottoporre all'attenzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi del D.L. 16 luglio, n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, i quesiti come di seguito formulati:

- **Quesito n.5:** Esaminati gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio, anche nell'ottica di individuare la soluzione più consona per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte, sulla scorta della propria Determinazione n. 8, gli importi eventualmente spettanti all'Appaltatore a fronte della "Riserva n. 5 – Insufficiente previsione del corrispettivo contrattuale delle misure di sicurezza" in relazione al periodo compreso tra il 12 agosto 2021 e l'11 maggio 2022 data di riferimento dell'ultimo SAL (SAL n. 25 per lavori a tutto l'11 maggio 2022) e disattesa dalla Stazione appaltante attraverso la Direzione Lavori;
- **Quesito n.6:** Esaminati gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio, anche nell'ottica di individuare la soluzione più consona per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte, tenuto conto di quanto disposto nella Determinazione n. 9 e non avendo la Stazione Appaltante assunto alcuna determinazione nel termine di 60 giorni indicato dal CCT, gli importi eventualmente spettanti all'Appaltatore a fronte della "Riserva n. 7 – Maggiori onerosità derivanti dall'imprevedibile aumento dei costi di costruzione per l'anno 2020 – D.M. 25 maggio 2021", come confermata in occasione del SAL n. 25 per lavori a tutto il 11 maggio 2022;
- **Quesito n. 7:** Esaminati gli Atti e, occorrendo, sentite le Parti, valuti il Collegio, anche nell'ottica di individuare la soluzione più consona per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte, sulla scorta della propria Determinazione n. 8, gli importi eventualmente spettanti all'Appaltatore a fronte della "Riserva n. 6 – Mancato riconoscimento dei costi della sicurezza sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" in relazione al periodo compreso tra il 12 agosto 2021 e l'11 maggio 2022 data di riferimento dell'ultimo SAL (SAL n. 25 per lavori a tutto il 11 maggio 2022) e disattesa dalla Stazione appaltante attraverso la Direzione Lavori;

Accertato che:

- I quesiti formulati dall'appaltatore si configuravano come sostanziale riproposizione della riserva n.5, afferente all'insufficiente previsione del corrispettivo contrattuale delle misure di sicurezza, della riserva n.7 formulata per maggiori onerosità derivanti dall'imprevedibile aumento dei costi di costruzione per l'anno 2020 – D.M. 25 maggio 2021 ed alla riserva n. 6, relativa al mancato riconoscimento dei costi della sicurezza sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- I quesiti oggetto di riserva sono stati ampiamente scrutinati e dettagliatamente quantificati nelle determinazioni 8 e 9 del Collegio Consultivo Tecnico, acquisiti in atti presso questa Area Gestione Tecnica con prot. n.ro 29085/2022 del 02.03.2022;

Considerato che:

- Per il potenziale riconoscimento dei maggiori oneri rivenienti dai quesiti, iscritti a riserva dalla Società Partecipazioni Italia S.p.A nei registri di contabilità per fatti e circostanze al SAL 27, per lavori a tutto il 11.07.2022, poteva applicarsi il medesimo meccanismo di calcolo assunto dal Collegio Consultivo Tecnico per la determinazione con natura di lodo contrattuale n. 8-13;

Rilevato che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento convocava la Società Partecipazioni Italia S.p.A, in data 09 settembre 2022 presso la Direzione Strategica Aziendale, al fine di appianare in contraddittorio, le riserve iscritte nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del S.A.L. n. 25 per i lavori a tutto il 11.05.2022;
- All'esito dell'incontro, al fine di non gravare sul procedimento e per ragioni di economicità dell'azione, le parti stabilivano concordemente di non sottoporre i quesiti alla valutazione del Comitato Tecnico Consultivo, posto che le riserve iscritte sul registro di contabilità dei lavori al SAL n.25 per lavori a tutto il 11.05.2022, aggiornate e quantificate al SAL 27 per lavori a tutto il 11.07.2022, nonché i relativi quesiti potevano considerarsi, nei contenuti e nelle modalità di determinazione, conformi ai quesiti 3 e 4 [Riserva 5,6 e7], trattati dal Collegio Consultivo Tecnico nella determinazione 8-13;
- In relazione al quesito n.5, afferente alla "Riserva n.5 - Insufficiente previsione del corrispettivo contrattuale delle misure di sicurezza" in relazione al periodo compreso tra il 12 agosto 2021 e l'11 luglio 2022 data di riferimento del SAL n. 27 per lavori a tutto l'11 luglio 2022, le parti, adottando per la definizione della controversia, le medesime modalità di calcolo assunte dal Collegio Consultivo Tecnico per la determinazione del corrispettivo relativo alle misure di sicurezza, di cui alle determinazioni 8-13, stabilivano e determinavano l'importo della riserva in complessivi euro 58.521,10 oltre IVA;
- In relazione al quesito n.6, afferente alla "Riserva n. 7 – Maggiori onerosità derivanti dall'imprevedibile aumento dei costi di costruzione per l'anno 2020 – D.M. 25 maggio 2021", come confermata in occasione del SAL n. 27 per lavori a tutto il 11 luglio 2022, richiamata la memoria esplicativa prodotta dalla Stazione Appaltante di cui alla nota prot. 93199/2022 del 18.07.2022, l'appaltatore dichiarava espressamente di rinunciare definitivamente alla riserva determinata in euro 49.3942,00 oltre IVA, in occasione della prima sottoscrizione utile del Registro di Contabilità e successivamente al pagamento delle somme definite per le riserve 5 e 7;
- In relazione al quesito n.7, afferente alla "Riserva n. 6 - Mancato riconoscimento dei costi della sicurezza sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" in relazione al periodo compreso tra il 12 agosto 2021 e l'11 luglio 2022 data di riferimento dell'ultimo SAL SAL n. 27, le parti, adottando per la definizione della controversia, le medesime modalità di calcolo assunte dal Collegio Consultivo Tecnico per la determinazione del corrispettivo relativo ai costi della sicurezza sostenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui alle determinazioni 8-13, stabilivano e determinavano l'importo della riserva in complessivi euro 450.350,85 oltre IVA. In un'ottica transattiva e di leale collaborazione, su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si dichiarava disponibile ad accettare una riduzione di € 30.000,00 su tale riserva che, per l'effetto, veniva così rideterminata in € 420.350,85;

Preso atto che:

- Al termine dell'incontro tenutosi in data 09 settembre 2022 veniva predisposto apposito verbale di riunione riportante tutte le risultanze dell'incontro, sottoscritto in forma digitale dall'ing. Nicola Sansolini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e dall'ing. Fabio Romani nella qualità di Procuratore Speciale della Società Partecipazioni Italia S.p.A., allegato ¹ al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- All'esito di serrate trattative, l'Appaltatore si rendeva disponibile a rinunciare definitivamente alla riserva n.7 (quesito n.6) e alla riproposizione alle riserve n.5 e n.7 per vicende analoghe fino al SAL n.27, per lavori a tutto il 11.07.2022, sicché a fronte di una richiesta complessiva di euro 558.813,95 oltre IVA, la Stazione Appaltante verrà a riconoscere in favore dell'Appaltatore il minore importo complessivo di euro **478.871.95 oltre IVA**;

Valutato che:

¹ Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

- Il Collegio Consultivo Tecnico, in risposta ai nuovi quesiti avrebbe richiesto presumibilmente un impegno di 20 giorni naturali e consecutivi, per un totale di 160 ore a componente;
- In base all'art. 6.1.1. b) delle Linee Guida 21.12.2020 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici "per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020", adottando il criterio di calcolo assunto dal Collegio Consultivo Tecnico per il rilascio delle determinazioni in risposta al Quesito n. 3, a prevalente carattere tecnico, avrebbe richiesto un ipotetico impegno di 20 giorni naturali e consecutivi, per un totale di 160 ore a componente, stimando l'eventuale compenso spettante a ciascun componente in euro 15.000,00 (cfr. determina n.12, comma 12.2 del compenso spettante ai componenti del CCT);
- Il risparmio complessivo per le casse aziendali è stimabile complessivamente in € 55.000,00;

Preso atto, infine, del parere reso dalla Direzione Lavori, acquisto in atti presso questa Area Gestione Tecnica con nota prot. 137804/2022 del 04.11.2022, da cui si ha conferma che non sono mutate le circostanze, in fatto e in diritto, che avevano portato Il Collegio Consultivo Tecnico a rendere le determinazioni dianzi richiamate, già attuate dalla Stazione appaltante.

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001 [allegato ai precedenti provvedimenti]
- CIG lavori: 72202155E7 [allegato ai precedenti provvedimenti]

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto** del verbale di riunione del 09.09.2022, riportante tutte le risultanze dell'incontro, sottoscritto in forma digitale in data 06.10.2022 dall'ing. Nicola Sansolini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e dall'ing. Fabio Romani nella qualità di Procuratore Speciale della Società Partecipazioni Italia S.p.A., allegato² al presente provvedimento per formarne parte integrante e, per effetto del quale riconoscere alla Società Partecipazioni Italia l'importo complessivo di euro 478.871,95 oltre IVA;
2. **Demandare** al Responsabile Unico del Procedimento il perfezionamento dell'atto aggiuntivo in recepimento di quanto concordato tra le parti in data 09.09.2022 ed espressamente riportato nel verbale di riunione innanzi citato;
3. **Stabilire** che la spesa riveniente dal presente provvedimento, da riconoscere in favore della Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65, P.IVA 16245161001, è pari ad € 478.871,95 oltre IVA;
4. **Di autorizzare** il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, stante la provvisoria incapienza dei fondi di cui al Q.E. della Deliberazione n.ro 1505/2018, allo stanziamento ed all'anticipazione della somma di € 584.223,78 IVA inclusa, con imputazione al conto economico 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2022;
5. **Di autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento alla liquidazione delle somme da corrispondersi in favore dell'Appaltatore, con separato provvedimento, ad avvenuto perfezionamento dell'atto aggiuntivo;

² Allegato non soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati sensibili.

6. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
7. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
8. **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2022	584.223,78

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	Area Gestione Risorse Finanziarie
-----------------------	-----------------------------------

PROPOSTA N.RO 20220003345 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002100 DEL 08/11/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 04/11/2022 11:41
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 04/11/2022 13:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 04/11/2022 14:19